

QUESITO 1:

in merito al requisito di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara (*Insussistenza dei motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.lgs. 50/2016*) e in merito a quanto previsto all'art. 10, punto 2, pagine 21 e 22 del Disciplinare di gara e precisamente: "*Le dichiarazioni di cui alla parte III del DGUE, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 ... omissis...*", **si chiede conferma che** il legale rappresentante possa dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, **in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016** della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità;

Risposta 1: si conferma che il legale rappresentante può dichiarare, per quanto di propria conoscenza, che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell'anno antecedente, non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, 2, 5, lett. f) g) h) i) l) m) del Codice e art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001. (DGUE parte IV lettere A e D)

QUESITO 2:

in merito al requisito di cui all'art. 9, lettera A) del Disciplinare di gara (*Iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero stesso di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 276/2003.*), **si chiede conferma che** il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE nella **Parte IV, Sezione A, punto 2:**

<p>1) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
--	---

Risposta 2: si conferma che il requisito deve essere dichiarato compilando tale parte.

QUESITO 3:

in merito al requisito di cui all'art. 9, lettera B) del Disciplinare di gara (*Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto*), **si chiede conferma che** il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE nella **Parte IV, Sezione D – SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE):**

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[.....][.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Risposta 3: si conferma che il requisito deve essere dichiarato compilando tale parte.

QUESITO 4:

in merito al requisito di cui all'art. 9, lettera C) del Disciplinare di gara (*Fatturato complessivo per servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, nel triennio 2013/2014/2015 non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto di € 13.269.823,84*), **si chiede conferma che** il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE nella **Parte IV, Sezione B, punto 2a:**

2a) Il fatturato annuo (" specifico ") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta
---	---

Alla luce di quanto sopra, **si chiede conferma che deve essere rigata la Parte IV, Sezione B, punto 1a riguardante il fatturato globale e non il fatturato specifico oggetto di gara richiesto per la partecipazione alla procedura:**

la) Il fatturato annuo (« generale ») dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta
---	---

Risposta 4: Al fine della dichiarazione del possesso del requisito relativo al fatturato complessivo per servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, nel triennio 2013/2014/2015 non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto di € 13.269.823,84), deve essere compilata la parte IV, sezione B, punto 1a), fatturato annuo generale.

QUESITO 5:

in merito alla compilazione del DGUE (MOD. 3), **si chiede conferma che NON** debbano essere compilate, **in quanto non pertinenti con la presente procedura**, le seguenti sezioni / parti:

A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	

Risposta 5: Le parti che non devono essere compilate sono state già barrate dalla Stazione Appaltante.

QUESITO 6:

in merito alla compilazione del DGUE (Allegato 3), **si chiede conferma che** nella Parte II, Sezione B (**Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**) devono essere messi i dati esclusivamente del legale rappresentante sottoscrittore della documentazione di gara in oggetto in nome e per conto dell'operatore economico.

Risposta 6: Il sottoscrittore del DGUE, deve dichiarare quali sono gli altri eventuali legali rappresentanti dell'operatore economico e gli altri soggetti come indicato nel DGUE parte II lettera B.

QUESITO 7:

ci riferiamo a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato in merito alla responsabilità per eventuali danni arrecati, chiedendoVi di precisare se ci si riferisca ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso le varie strutture sanitarie dell'Umbria. In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 artt. 30 e ss. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

Risposta 7: La polizza assicurativa prevista all'art. 12 del disciplinare di fornitura non deve essere considerata in quanto non sarà richiesta.

QUESITO 8:

Ulteriori perplessità emergono poi in relazione al successivo articolo 18 del Capitolato. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

Risposta 8: Relativamente alla facoltà di recesso unilaterale da parte di Umbria Salute di cui all'art.18 del Capitolato speciale di fornitura, vorremmo precisare che, qualora ciò accadesse, non sarà derivato da una nostra iniziativa diretta ma da evenienze dettate dalle decisioni delle Aziende Sanitarie dell'Umbria che potrebbero anche ridimensionare l'attività della scrivente.

Ad ogni modo Umbria Salute, consapevole di quanto sopra, chiederà di volta in volta l'attivazione dei lavoratori necessari in base alle effettive necessità e per periodi di tempo che ne garantiscano il raggiungimento delle relative scadenze.